Federconsumatori

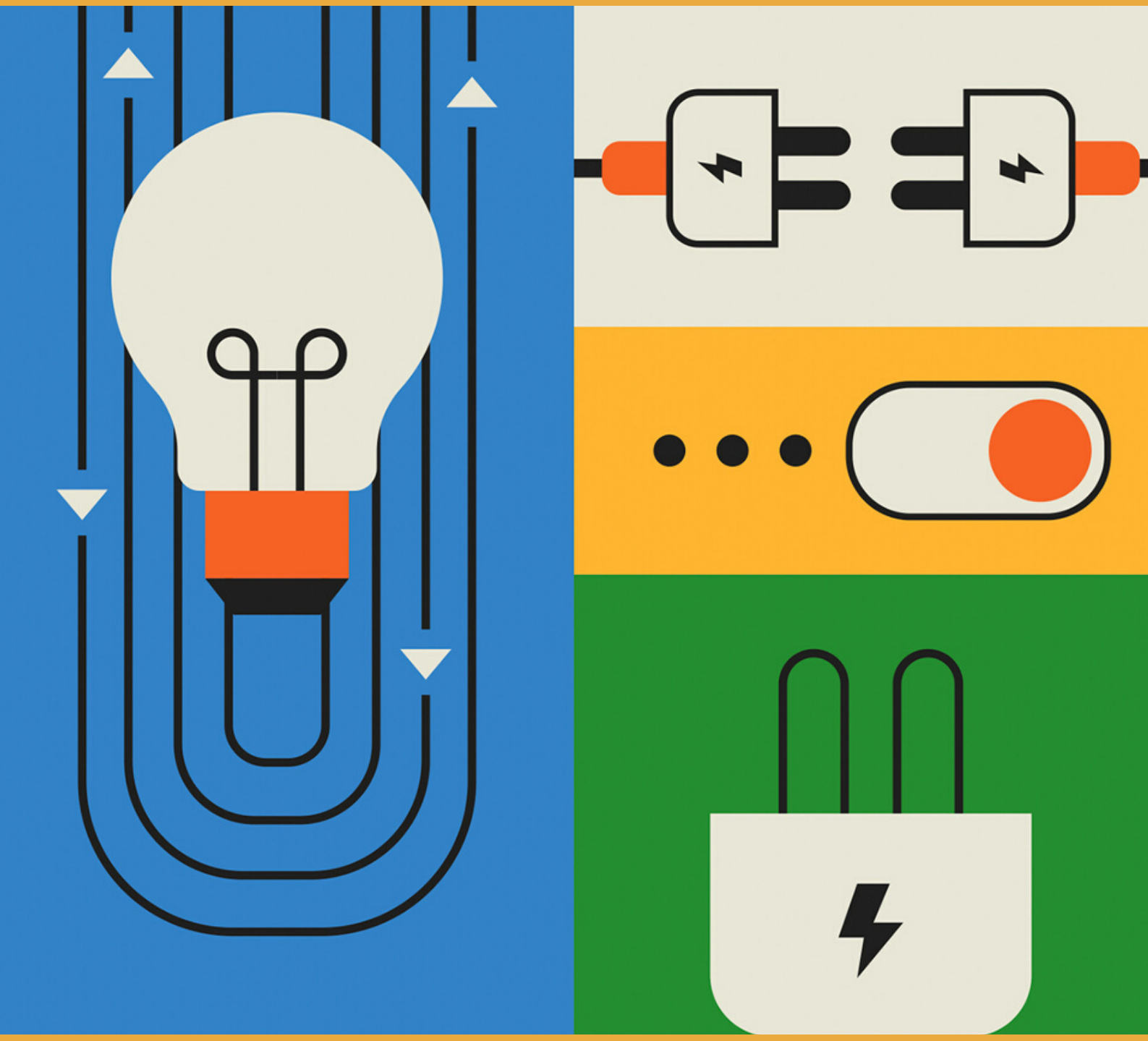

COMUNITÀ ENERGETICHE RINNOVABILI

...

INDICE

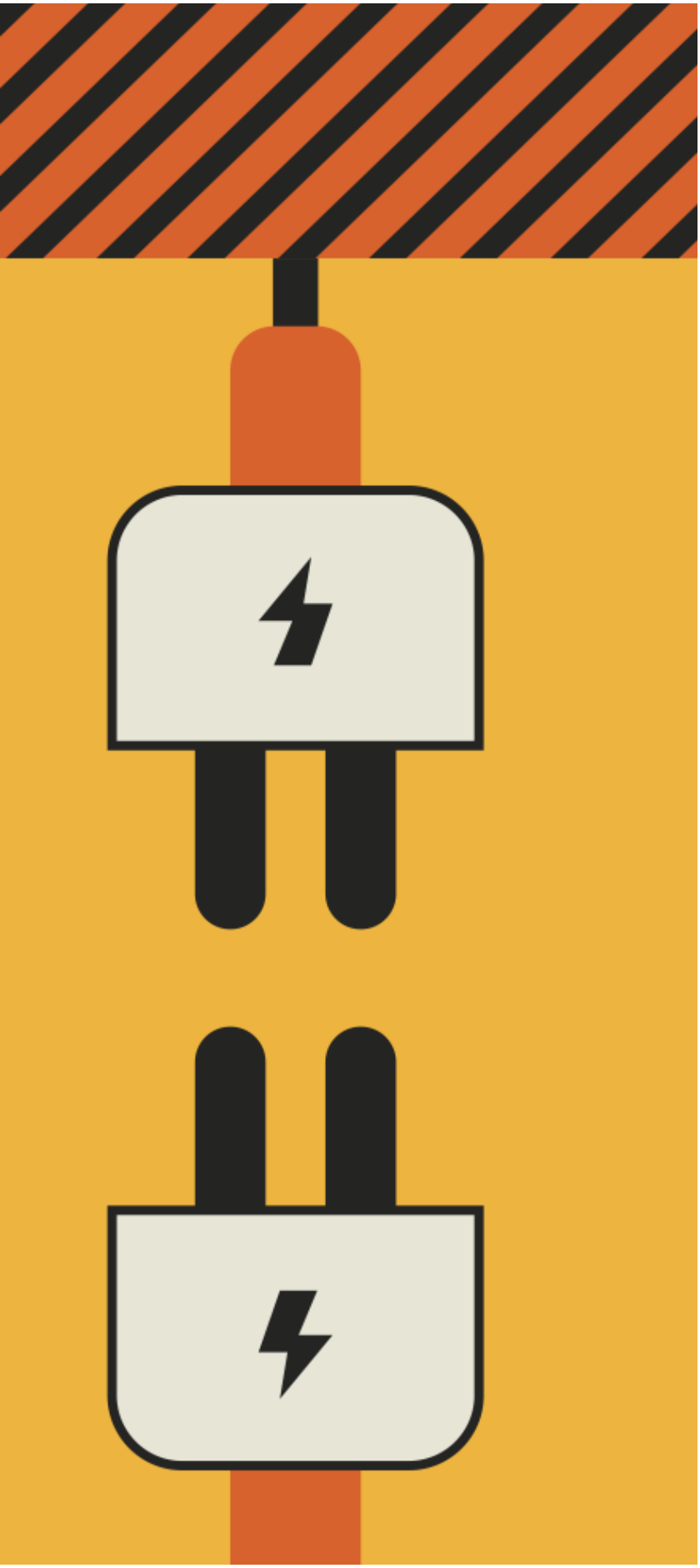

03
COS'È UNA COMUNITÀ ENERGETICA

04
LE COMUNITÀ ENERGETICHE
LA CONNESSIONE ALLA RETE ELETTRICA

05
IL QUADRO DI RIFERIMENTO EUROPEO

06-07
LA NORMATIVA ITALIANA
LA NORMATIVA DI RIFERIMENTO

08
LA DELIBERA ARERA 318/2020/R/EEL

09-11
VALORIZZAZIONE E INCENTIVAZIONE
DELL'ENERGIA CONDIVISA

12
FORMA GIURIDICA

13
INCENTIVI

14
IL REGIME FISCALE IMPIANTO

15
COMPOSIZIONE DELLA CER

16
AVVIARE UNA CER

17
BENEFICI AMBIENTALI E SOCIALI
BENEFICI ECONOMICI

18
PROSPETTIVE FUTURE

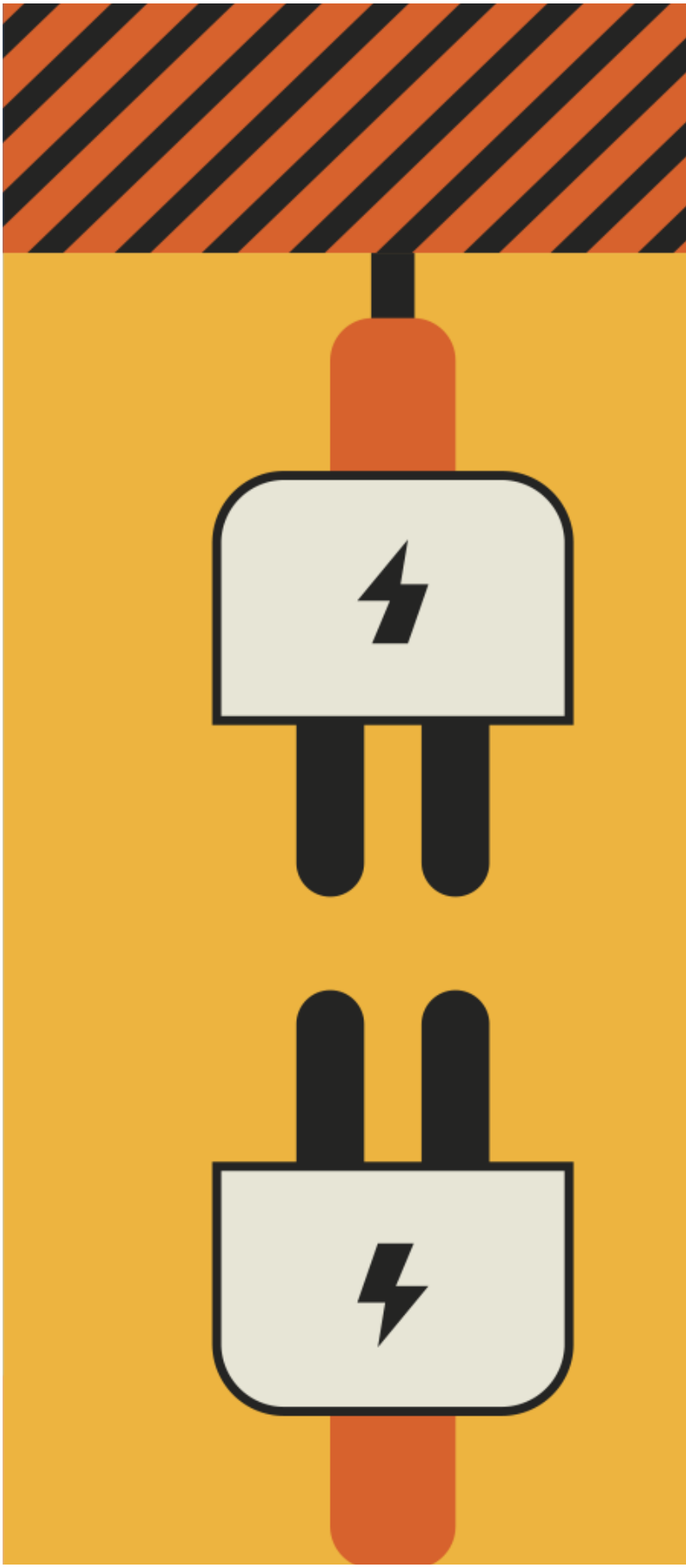

COS'È UNA COMUNITÀ ENERGETICA?

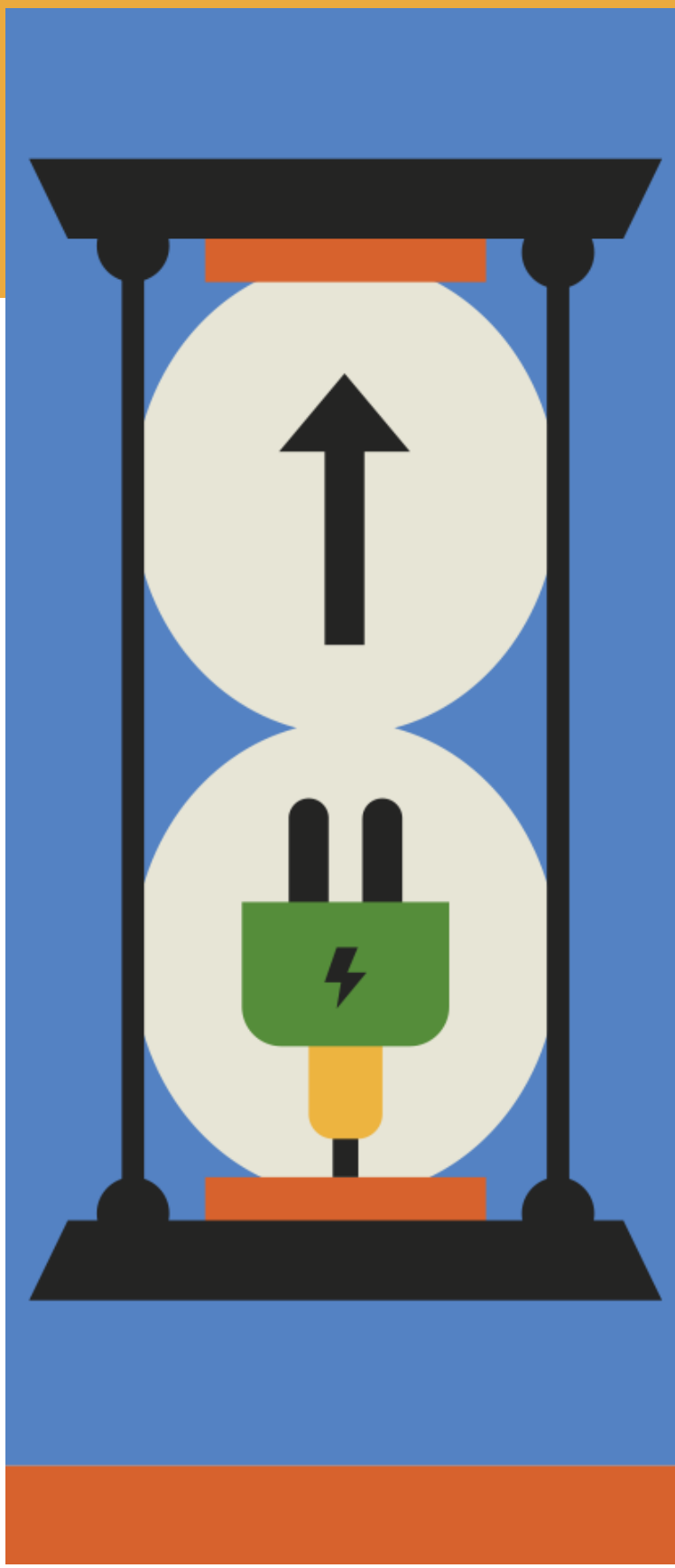

Ne sentiamo continuamente parlare come nuova frontiera dell'energia e della sostenibilità, ma sappiamo tutti cos'è una comunità energetica?
Si parla di comunità energetica quando i clienti finali, consumatori di energia elettrica, si associano per produrre localmente, tramite fonti rinnovabili, l'energia elettrica necessaria al proprio fabbisogno, “condividendola".
Questo è possibile grazie all'entrata in vigore del **D. Lgs. n. 199/2021** e delle **delibere ARERA 318/2020/R/eel** e **727/2022/R/eel**.
L'energia elettrica “condivisa" beneficia di un contributo economico riconosciuto dal GSE (Gestore dei Servizi Energetici) a seguito dell'accesso al servizio di valorizzazione e incentivazione.

Le comunità energetiche rinnovabili (CER) sono soggetti giuridici che si basano sulla **partecipazione volontaria** degli aderenti, sono autonome e gestite da soggetti situati nelle vicinanze dell’impianto di **produzione di energia da fonti rinnovabili**, il cui **obiettivo** principale è **fornire benefici ambientali, economici o sociali alle aree locali** in cui operano.

LE COMUNITÀ ENERGETICHE RINNOVABILI

HANNO IL DIRITTO DI:

- produrre, consumare, immagazzinare e vendere energia rinnovabile;
- scambiare all'interno della comunità l'energia rinnovabile prodotta dalla stessa;
- accedere a tutti i mercati di energia elettrica in modo non discriminatorio.

FONTI FOSSILI RINNOVABILI

Le fonti di energia rinnovabili si ricavano da fonti naturali, capaci di rigenerarsi in continuazione, quindi non soggette ad esaurimento.
In questo gruppo troviamo: energia solare, eolica, geotermica, idroelettrica e le biomasse.
Si tratta di fonti a basso impatto ambientale e ciò rappresenta un vantaggio sia per la salute dell'uomo, che per l'ambiente.

PROSUMER

È il soggetto destinatario di beni e di servizi che non si limita al ruolo passivo di consumatore, ma partecipa attivamente alle diverse fasi del processo produttivo.

CONNESSIONE ALLA RETE ELETTRICA

Le Comunità Energetiche sono uno strumento nuovo di produzione e consumo di energia elettrica, inserito nel sistema elettrico nazionale.
Le CER restano collegate alla rete e coloro che vi aderiscono continuano ad avere il proprio fornitore di energia elettrica, il proprio contatore e i propri contratti di fornitura.
Le comunità si relazionano con la rete esistente e con il sistema di distribuzione, non rappresentano quindi un sistema chiuso.
La rete presenta dei punti di connessione e di scambio di energia che devono rispettare determinati requisiti (che vedremo nel dettaglio a pag. 6, 10 e 11).

IL QUADRO DI RIFERIMENTO EUROPEO

La Direttiva UE 2018/2001, nota come direttiva RED II (Renewable Energy Directive II), sulla promozione dell'uso di energia da fonti rinnovabili, introduce due modelli di energia condivisa:
1. autoconsumo collettivo;
2. comunità di energia rinnovabile.

Questo nuovo modo di concepire l'utilizzo di energia produce molteplici vantaggi, maggiore sicurezza locale degli approvvigionamenti energetici, minori distanze di trasporto e ridotta dispersione energetica
La Direttiva UE 2019/944, relativa a norme comuni per il mercato interno dell'energia elettrica, ha poi specificato che grazie al progresso tecnologico nella gestione delle reti e nella generazione di energia elettrica da fonti rinnovabili si potranno aprire nuove opportunità per i consumatori.
L'art. 2, della Direttiva RED II, evidenzia le seguenti definizioni:
1. per autoconsumatore di energia rinnovabile, si intende un cliente finale che, operando in propri siti entro confini definiti o, se consentito da uno Stato membro, in altri siti, produce energia elettrica rinnovabile per il proprio consumo e può immagazzinare o vendere energia elettrica rinnovabile autoprodotta purché per un autoconsumatore di energia rinnovabile diverso dai nuclei familiari;
2. per autoconsumatori di energia rinnovabile che agiscono collettivamente, si intendono un gruppo di almeno due autoconsumatori di energia rinnovabile che agiscono collettivamente;
3. per comunità di energia rinnovabile, si intende un soggetto giuridico: a) che, conformemente al diritto nazionale applicabile, si basa sulla partecipazione aperta e volontaria, è autonomo ed è effettivamente controllato da azionisti o membri che sono situati nelle vicinanze degli impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili che appartengono e sono sviluppati dal soggetto giuridico in questione; b) i cui azionisti o membri sono persone fisiche, PMI o autorità locali, comprese le amministrazioni comunali; c) il cui obiettivo principale è fornire benefici ambientali, economici o sociali a livello di comunità ai suoi azionisti o membri o alle aree locali in cui opera, piuttosto che profitti finanziari.

LA NORMATIVA ITALIANA

Grazie al D. Lgs. 8 novembre 2021 n. 199, è stato ampliato il percorso di introduzione nel contesto italiano degli schemi di autoconsumo collettivo e delle CER. La normativa sarà operativa soltanto dopo l'emanazione dei decreti ministeriali attuativi e i provvedimenti di AREA.

Vincoli e caratteristiche specifiche:

- gli impianti di produzione dell'energia devono avere **potenza fino a 1 MW**;
- gli impianti di produzione dell'energia devono essere **entrati in esercizio dopo il 15 dicembre 2021**;
- la **condivisione** dell'energia avviene attraverso la rete elettrica esistente (con il pagamento degli oneri di sistema);
- l'impianto deve essere **connesso alla rete elettrica** a bassa tensione, attraverso la medesima cabina di trasformazione MT/BT.

Per quanto riguarda l'**autoconsumo collettivo**:

- l'energia prodotta deve essere **destinata all'autoconsumo**, deve cioè essere consumata nelle immediate vicinanze dell'impianto;
- gli autoconsumatori di energia rinnovabile devono trovarsi nello **stesso edificio, nello stesso stabile, o codominio**, etc.

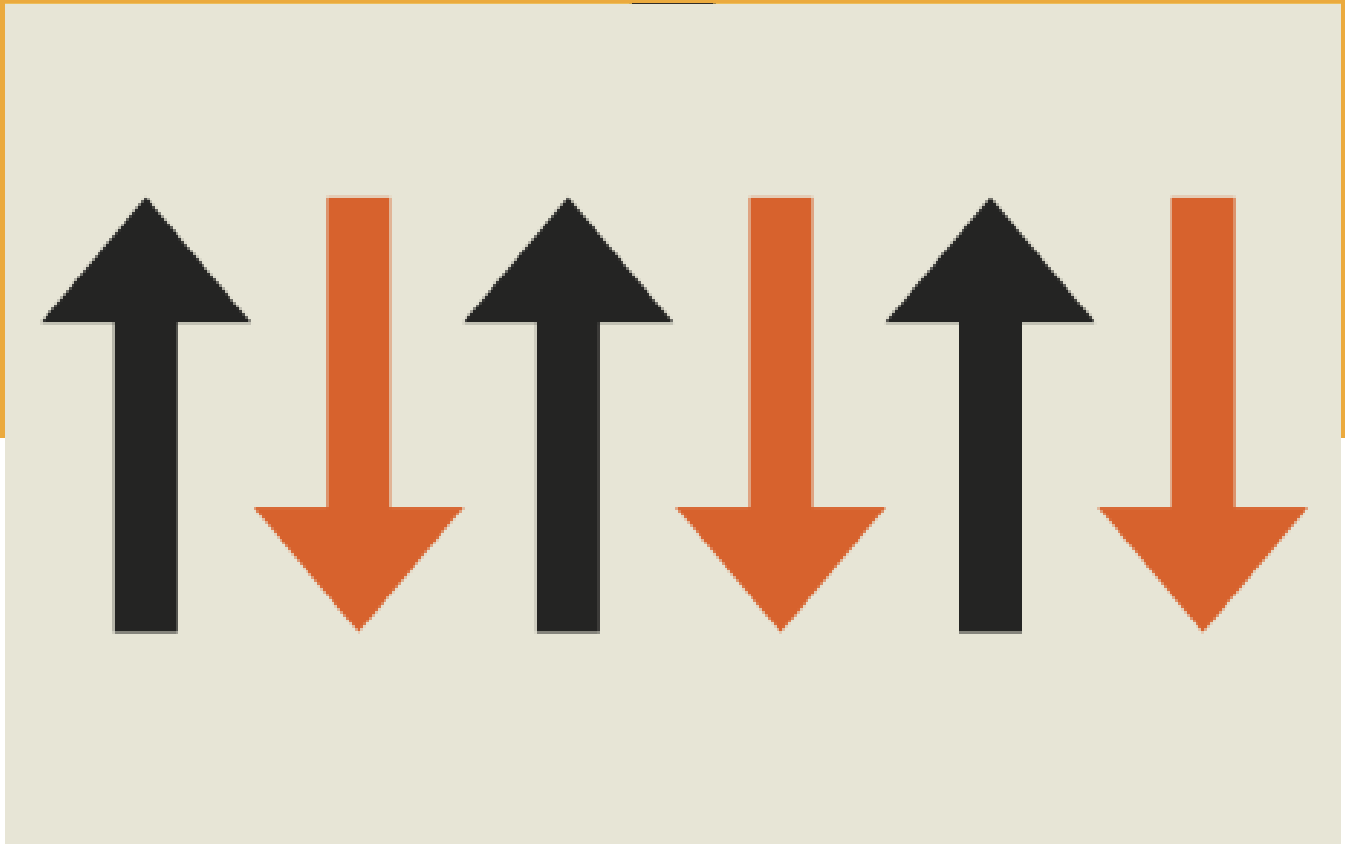

LA NORMATIVA DI RIFERIMENTO

L. 221
28 dicembre 2015
Disposizioni in materia ambientale per promuovere misure di green economy e per il contenimento dell'uso eccessivo di risorse naturali.

Direttiva UE 2018/2001
11 dicembre 2018
(Direttiva RED II) Promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili.

Direttiva UE 2019/944
5 giugno 2019
Norme comuni per il mercato interno dell'energia elettrica.

Art. 42 bis D.L. 162
30 dicembre 2019
(Decreto Milleproroghe) Recepimento della Direttiva (UE) 2018/2001 dell'11 dicembre 2018 sulla promozione dell'uso da fonti rinnovabili.

DCO ARERA 112/2020/R/eel
(Attuativo dell'art.42bis del D.L. 162/2019) Definisce i requisiti imprescindibili per la realizzazione pratica delle CER.

Decreto MISE
16 settembre 2020
Tariffa incentivante per remunerazione di impianti a fonti rinnovabili con configurazioni sperimentali di autoconsumo collettivo e CER; accesso a valorizzazione e incentivazione energia elettrica condivisa.

GSE Regole tecniche
22 dicembre 2020
Per l'accesso al servizio di valorizzazione e incentivazione dell'energia elettrica condivisa. Definisce le modalità di retribuzione e erogazione degli incentivi nazionali.

Delibera ARERA 318/2020/R/eel
Indica le modalità e la regolazione economica relative all'energia oggetto di condivisione.

D. Lgs. 199
8 novembre 2021
Promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili.

D. Lgs. 210
8 novembre 2021
Norme comuni per il mercato interno dell'energia elettrica.

Delibera ARERA 727/22/R/eel
27 dicembre 2022
Attuazione dei decreti legislativi 199/2021 e 210/2021.

LA DELIBERA ARERA 318/2020/R/EEL

L'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente con la Delibera 318/2020/R/eel disciplina le modalità e la regolazione economica relative all'energia elettrica oggetto di condivisione in edifici o condomini
(autoconsumatori di energia rinnovabile che agiscono collettivamente), oppure nell'ambito di comunità di energia rinnovabile.

La Delibera attua quanto previsto dal Decreto Milleproroghe (D.L. 162/2019): conferma un modello regolatorio che consente di riconoscere sul piano economico i benefici, ove presenti, derivanti dal consumo in sito dell'energia elettrica localmente prodotta:

- evitando che per ottenere tali benefici debbano essere implementate soluzioni tecniche (quali reti elettriche diverse dalle reti con obbligo di connessione di terzi) o societarie (quali quelle necessarie per poter essere classificati tra i Sistemi Semplici di Produzione e Consumo - SSPC);
- mantenendo separata evidenza dei benefici associati all'autoconsumo (che non dipendono da fonti, tipologia di reti e/o assetti societari) e degli incentivi espliciti (che, in quanto tali, possono essere opportunamente calibrati in funzione delle fonti e/o delle tecnologie).

Tale modello regolatorio virtuale prevede che il Gestore dei Servizi Energetici (GSE), restituisca alcuni importi unitari forfetari con riferimento alla quantità di energia elettrica condivisa relativa al "gruppo di autoconsumatori da fonti rinnovabili che agiscono collettivamente" o alla "comunità di energia rinnovabile", al fine di valorizzazione l'energia elettrica condivisa tenendo conto di una stima della riduzione dei costi imputabile all'autoconsumo.
La Delibera ARERA pone anche le basi per l'erogazione, tramite una procedura unificata, degli incentivi per il servizio di energia condivisa definiti dal Ministero dello Sviluppo Economico.

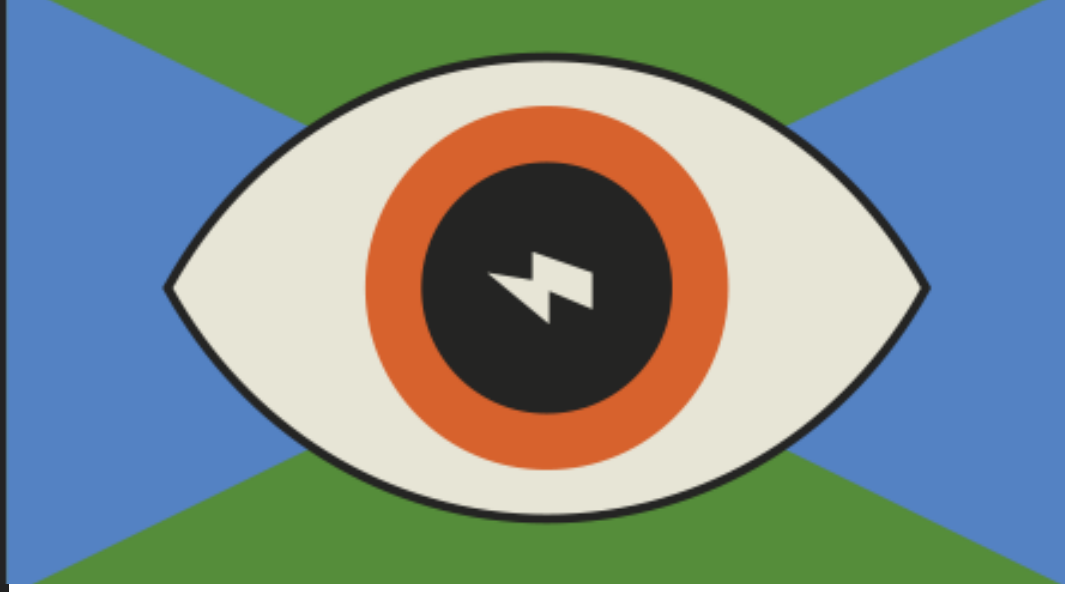

VALORIZZAZIONE E INCENTIVAZIONE DELL'ENERGIA CONDIVISA

Due tipologie di configurazione sono ammesse al servizio:

- **Gruppi di autoconsumatori di energia rinnovabile** che agiscono collettivamente;
- **Comunità di energia rinnovabile**.

Un Gruppo di autoconsumatori è un insieme di almeno due autoconsumatori di energia rinnovabile che agiscono collettivamente in virtù di un accordo privato e che si trovano nello stesso condominio o edificio. Per autoconsumatore di energia rinnovabile si intende un cliente finale che produce energia elettrica rinnovabile per il proprio consumo e può immagazzinare o vendere energia elettrica rinnovabile autoprodotta purché, per un autoconsumatore di energia rinnovabile diverso dai nuclei familiari, tali attività non costituiscano l'attività commerciale o professionale principale. L'impianto di produzione dell'autoconsumatore di energia rinnovabile può essere di proprietà di un soggetto terzo e/o gestito da un soggetto terzo, purché il soggetto terzo resti soggetto alle istruzioni dell'autoconsumatore di energia rinnovabile.

Una Comunità di energia rinnovabile è un soggetto giuridico:

1. che si basa sulla partecipazione aperta e volontaria (a condizione che, per le imprese private, la partecipazione alla comunità di energia rinnovabile non costituisca l'attività commerciale e/o industriale principale) ed è autonomo;

2. i cui azionisti o membri che esercitano potere di controllo sono persone fisiche, piccole e medie imprese (PMI), enti territoriali o autorità locali, ivi incluse, ai sensi dell'Art. 31 co.1 lett. b D.Lgs. 199/21, le amministrazioni comunali gli enti di ricerca e formazione, gli enti religiosi, del terzo settore e di protezione ambientale, nonché le amministrazioni locali contenute nell'elenco delle amministrazioni pubbliche diffuso dall'Istat situati nel territorio degli stessi Comuni in cui sono ubicati gli impianti di produzione detenuti dalla CER;

3. il cui obiettivo principale è fornire benefici ambientali, economici o sociali a livello di comunità ai propri azionisti o membri o alle aree locali in cui opera, piuttosto che profitti finanziari.

Per accedere alla **valorizzazione e incentivazione dell'energia condivisa**, i **gruppi di autoconsumatori** che agiscono collettivamente devono rispettare una serie di **condizioni**:

- gli autoconsumatori di energia rinnovabile che fanno parte del gruppo sono clienti finali e/o produttori per i quali le attività di produzione e scambio dell'energia elettrica non costituiscono l'attività commerciale o professionale principale;

- gli autoconsumatori di energia rinnovabile presenti nella configurazione sono titolari di punti di connessione ubicati nel medesimo edificio o condominio;

- gli autoconsumatori di energia rinnovabile presenti nella configurazione hanno dato mandato al medesimo referente per la costituzione e gestione della configurazione. Tale referente può essere un produttore non facente parte della medesima configurazione;

- ai fini della determinazione dell'energia elettrica condivisa, possono assumere rilievo anche i prelievi di clienti finali non facenti parte della configurazione, purché titolari di punti di connessione ubicati nel medesimo edificio o condominio;

- ciascun impianto di produzione la cui energia elettrica immessa rileva ai fini della determinazione dell'energia elettrica condivisa deve essere entrato in esercizio a seguito di nuova realizzazione dall'15 dicembre 2021 deve avere una potenza non superiore a 1 MW e deve essere ubicato nell'area afferente alla medesima cabina primaria.

Per le **comunità di energia rinnovabile** devono essere verificate tutte le seguenti **condizioni**:

- la comunità di energia rinnovabile è un soggetto giuridico, quale a titolo d'esempio associazione, ente del terzo settore, cooperativa, cooperativa benefit, consorzio, partenariato, organizzazione senza scopo di lucro;

- Sono esplicitamente escluse dalle CER le società che producono o vendono energia e non sono ammesse al controllo delle CER le grandi imprese;

- La potenza massima di ogni impianto che partecipa non può superare 1 MW;

- i membri o azionisti della configurazione sono titolari di punti di connessione su reti elettriche di bassa tensione sottese alla medesima cabina primaria;

- i membri o azionisti della configurazione hanno dato mandato al medesimo referente, coincidente con la comunità di energia rinnovabile, per la richiesta di accesso alla valorizzazione e incentivazione dell'energia elettrica condivisa;

- l'impianto deve essere **connesso alla rete elettrica** a bassa tensione, attraverso la medesima cabina primaria;

- l'energia prodotta deve essere **destinata all'autoconsumo**, deve cioè essere consumata nelle immediate vicinanze dell'impianto;

- gli autoconsumatori di energia rinnovabile devono trovarsi nello **stesso edificio, nello stesso stabile, o codominio**, etc.

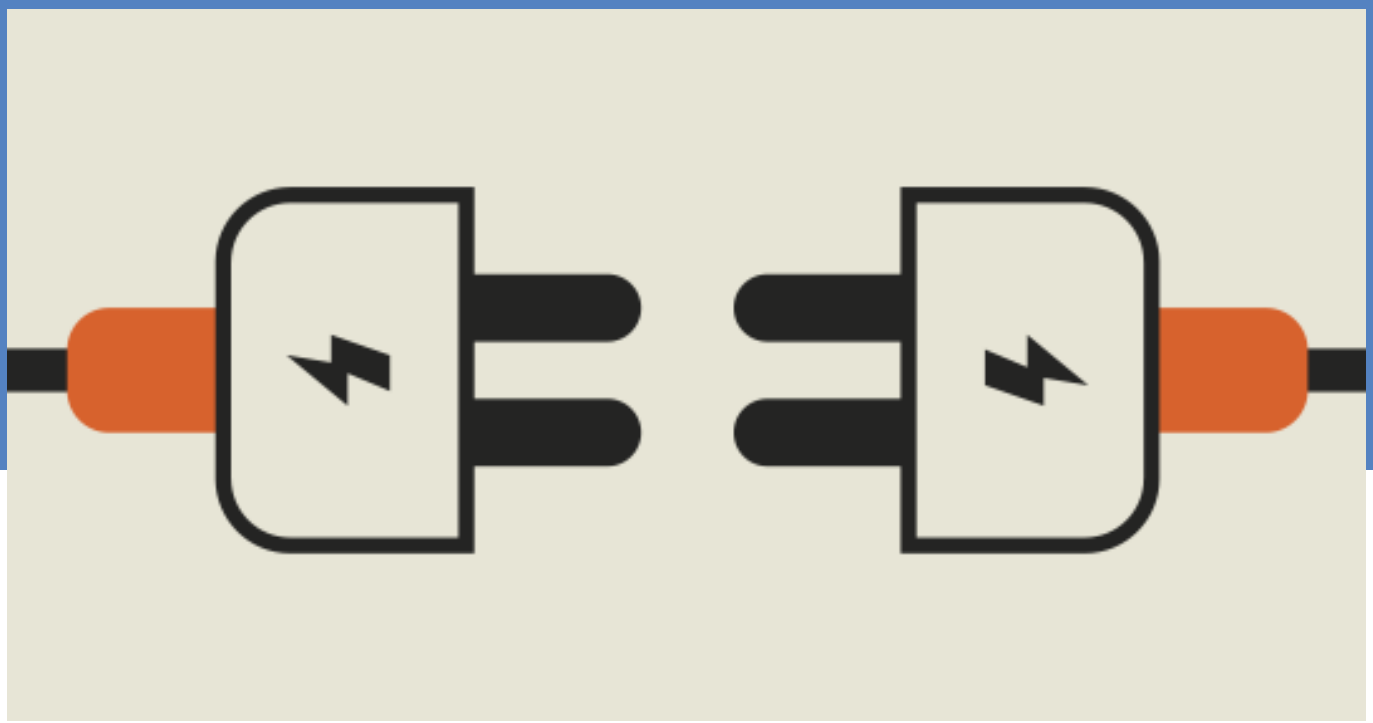

FORMA GIURIDICA

Il processo di avvio di una CER passa attraverso la valutazione della più efficace forma giuridica da adottare per il soggetto che si va a costituire.

La valutazione riguarda alcuni fattori generali inerenti alla legislazione vigente, come le norme nazionali e regionali sulle Comunità di Energia Rinnovabile e altri aspetti di carattere più contingente, come ad esempio:

- la presenza della Pubblica Amministrazione (PA) locale;
- la presenza e la compresenza con la PA locale di PMI;
- se Il soggetto promotore è ente pubblico o privato;
- la natura giuridica dei Prosumer;
- la tipologia di contratti che saranno firmati per l'ammortamento degli stessi rispetto l'investitore;
- la tipologia di investitore, qualora presente, che finanzierà gli impianti dei Prosumer.

All'interno del processo di costituzione di una CER, quindi, la valutazione giuridica porta a considerare una serie di modelli per la realizzazione del soggetto CER che, potrà assumere la forma di un'ETS, o di una Cooperativa o un'impresa consortile. A valle di questo processo di valutazione, si dovranno attivare tutti i processi per la costituzione della CER e l'iscrizione nei Registri competenti per legge (registro delle imprese, RUNTS, Agenzia delle Entrate, registro delle cooperative e delle imprese sociali, Agenzia delle Dogane) oltre a quello d'obbligo del GSE.

Questa è la fase in cui sarà necessario delineare i contratti fondativi quali:

- Atto costitutivo;
- Statuto;
- Regolamento di gestione della CER.

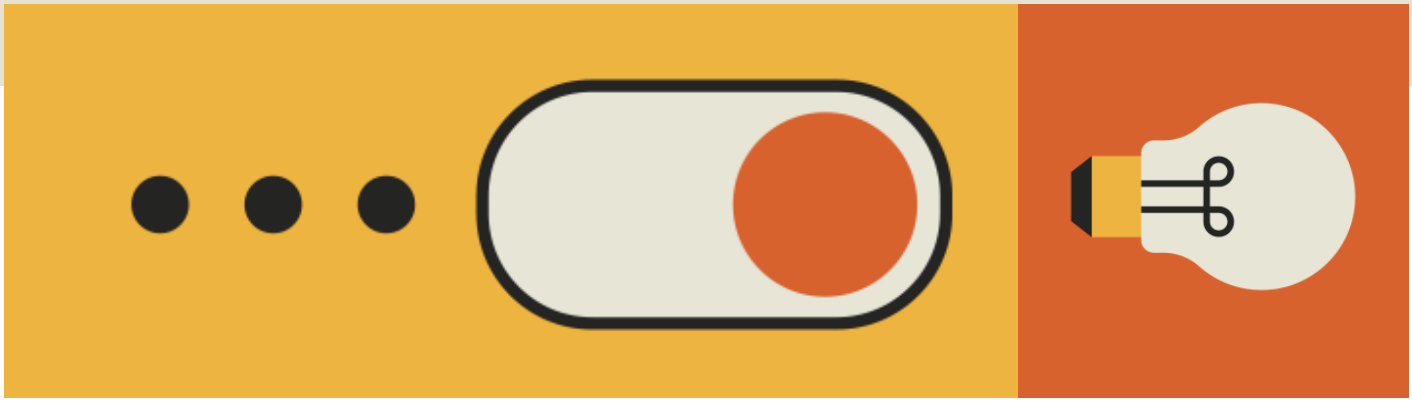

INCENTIVI

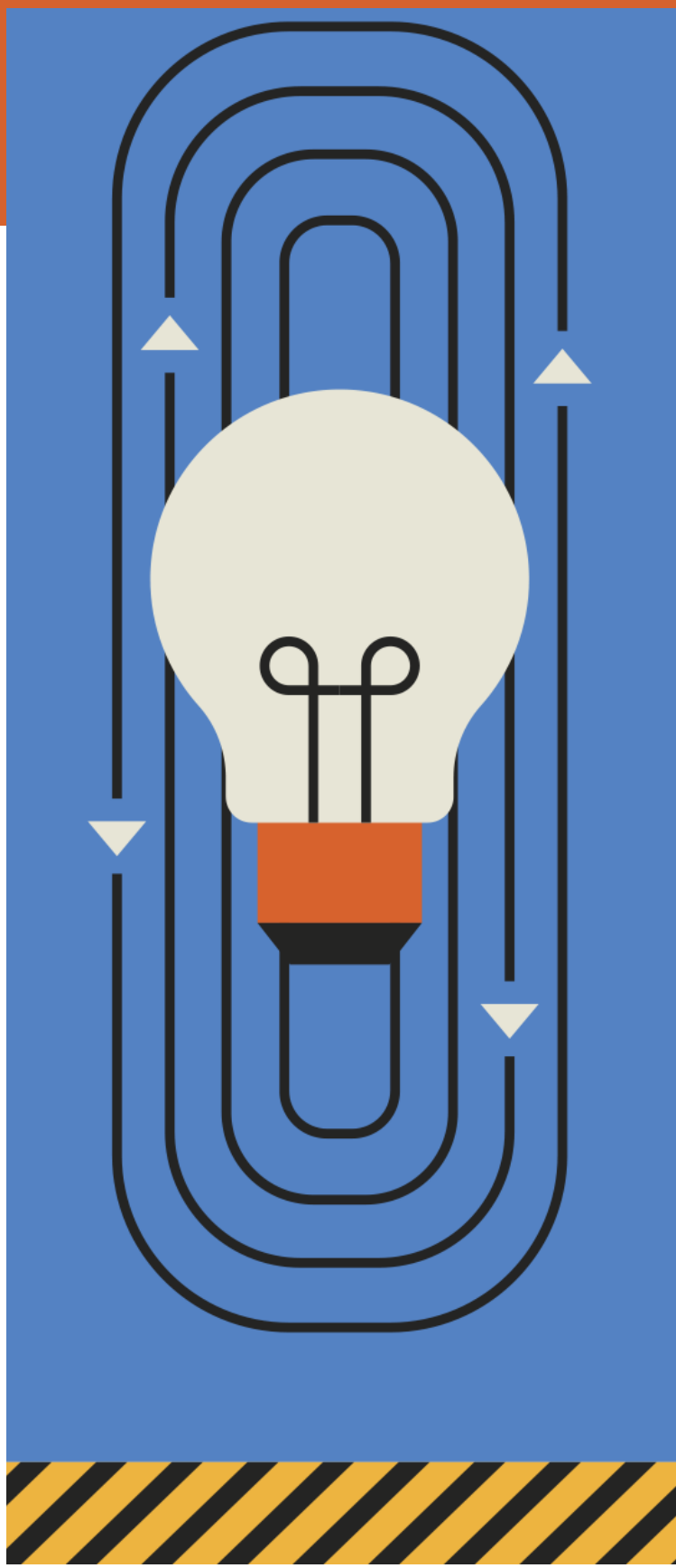

L'incentivo individuato dal MIMIT (ex MiSE), attraverso il Decreto Ministeriale del 16 settembre 2020, corrisponde a:

- Per i gruppi di **autoconsumatori** - 100 €/MWh + rimborso tariffario per MWh di energia condivisa + restituzione perdite di rete per MWh di energia condivisa, oltre alla remunerazione dell'energia elettrica immessa in rete.
- Per le **CER** - 110 €/MWh + rimborso tariffario per MWh di energia condivisa, oltre alla remunerazione dell'energia elettrica immessa in rete.

L'incentivo, riconosciuto per l'energia elettrica prodotta, è di tipo *feed-in premium*, cioè che non include la vendita dell'energia elettrica, che rimane dunque nella disponibilità del produttore.

L'istanza di accesso alla tariffa è effettuata con le modalità previste dalla Deliberazione ARERA del 4 agosto 2020: i soggetti che intendono beneficiare del servizio di valorizzazione e incentivazione dell'energia elettrica condivisa devono presentare istanza al GSE attraverso un referente, utilizzando uno schema definito dal GSE, che viene poi verificato e accettato dal Direttore della Direzione Mercati Energia all'Ingrosso e Sostenibilità Ambientale dell'Autorità.

IL REGIME FISCALE

DETRAZIONI FISCALI

È possibile la detrazione per tutte le tipologie di impianti della Comunità in capo alla Comunità o ai privati fino a 200 kW, purché l'impianto sia realizzato per fare fronte a bisogni di soggetti che non svolgono attività commerciale abituale.
Non è sicuro che la detrazione fiscale varrà anche per gli impianti realizzati con la disciplina a regime.

IVA

L'incentivo e il ristoro dei costi di trasmissione non sono soggetti ad IVA.
La vendita di energia non è soggetta a IVA se la Comunità è un ente non commerciale (associazione o fondazione), con impianti di potenza inferiore a 200 kW in aggregato. Se chi vende energia è un'impresa o ente non commerciale con impianti di potenza superiore a 200 kW in aggregato si applica l'IVA in regime di *reverse charge* (consente di effettuare l'inversione contabile dell'IVA direttamente sul destinatario della cessione del bene o prestazione del servizio, anziché sul cedente).

IMPIANTO

Gli impianti di produzione (o porzioni di impianto) ammissibili al servizio di valorizzazione e incentivazione dell'energia elettrica condivisa devono essere **alimentati da fonti rinnovabili**.
Per impianto di produzione di energia elettrica alimentato da fonti rinnovabili si intende un impianto di produzione di energia elettrica che utilizza per tale produzione esclusivamente l'energia: eolica, solare, aerotermica, geotermica, idrotermica e oceanica, idraulica delle biomasse, dei gas di discarica, dei gas residuati dai processi di depurazione e del biogas.

Il sistema energetico è sviluppato in 4 fasi: **produzione, trasmissione, distribuzione e utenze.**

Si produce energia rinnovabile, si trasmette al dispacciamento che gestisce e monitora i flussi di elettricità sulla rete di trasporto, garantendo in ogni istante l'equilibrio tra domanda e offerta distribuendola all'utente finale, attraverso le cabine primarie (trasformano l'elettricità ad alta tensione in elettricità a media tensione), le cabine secondarie (dalla media tensione alla bassa tensione) e i trasformatori.
In Italia sono presenti più di 2000 cabine primarie.

COMPOSIZIONE DELLA CER

Una CER è costituita da:

- un sistema di consumo;
- un sistema di generazione;
- un sistema di accumulo;
- una rete fisica di distribuzione (facente capo alla cabina primaria);
- un sistema di monitoraggio indipendente;
- un sistema di contabilizzazione;
- un sistema di controllo;
- un sistema di gestione.

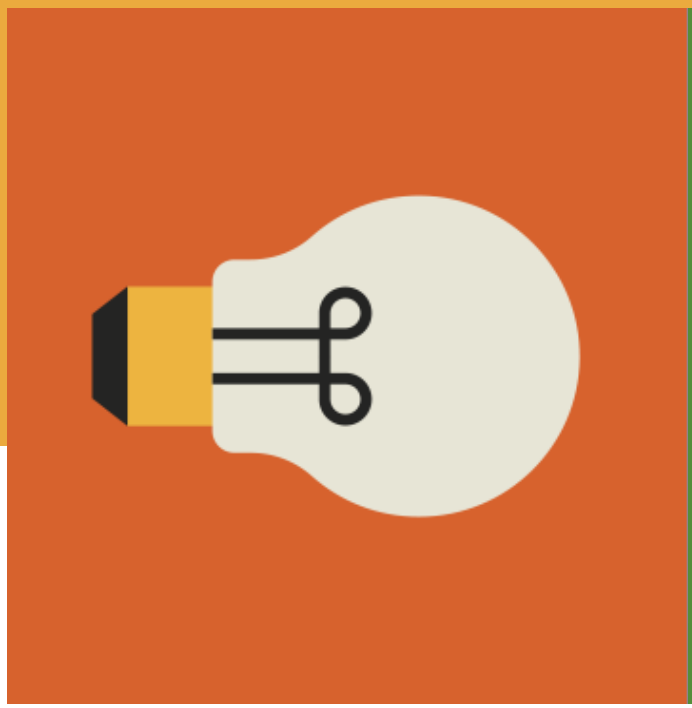

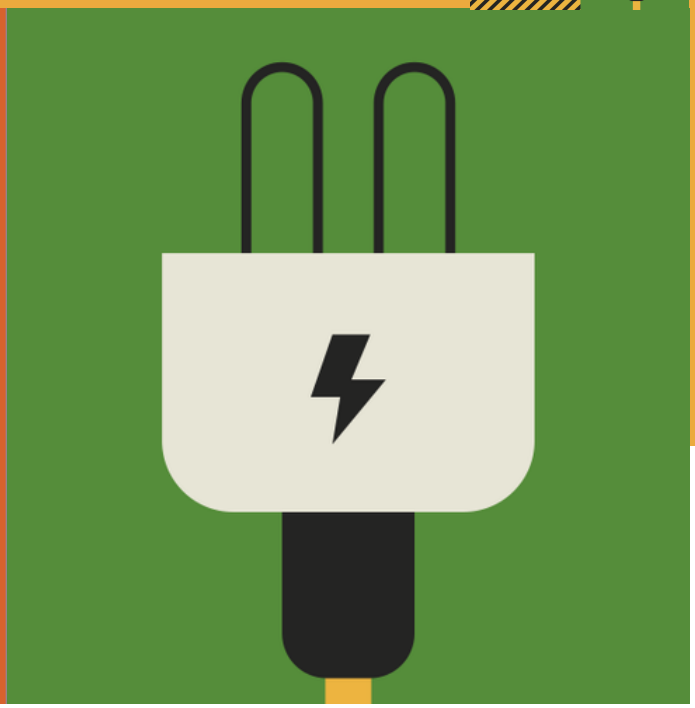

AVVIARE UNA CER

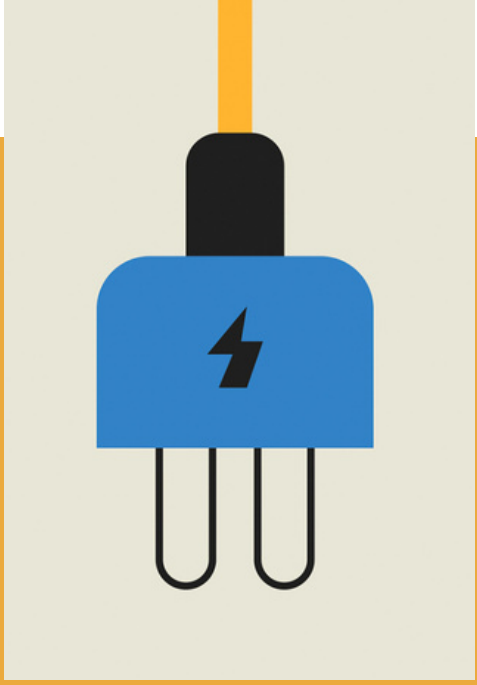

1 Analisi del contesto

Il primo passo consiste dell'analisi del contesto, che comprende l'individuazione dell'area di produzione, ovvero del luogo in cui saranno costruiti l'impianto o gli impianti di generazione dell'energia, e l'identificazione dei membri interessati a partecipare al processo.

2 Definizione della visione e del modello

La seconda fase riguarda la definizione della visione e del modello: in questo passaggio vengono stabiliti gli obiettivi della comunità energetica rinnovabile per quanto concerne la dimensione sociale e ambientale, oltre che del modello giuridico che i partecipanti intendono adottare.

3 Attivazione e coinvolgimento

La terza fase prevede il coinvolgimento e dei soggetti privati e pubblici interessati: devono essere predisposti i meccanismi che facilitano la partecipazione dei futuri membri della comunità energetica, e si deve procedere alla raccolta delle manifestazioni di interesse e delle autorizzazioni necessarie per le successive fasi del processo.

4 Analisi preliminare

La quarta fase è l'analisi preliminare: vengono raccolti i dati relativi al consumo di energia, per poi sviluppare piani economico-finanziari degli impianti di produzione di energia. Vengono individuate, poi, le modalità di finanziamento volte a sostenere la costituzione degli impianti.

5 Entità giuridica

Nella quinta fase si procede alla costituzione della comunità energetica come entità giuridica, attraverso la redazione dell'atto costitutivo e la formulazione delle specifiche tecniche che regolano i rapporti tra i soggetti che partecipano alla comunità e tra questa e l'esterno.

6 Realizzazione degli impianti

La sesta fase prevede la realizzazione degli impianti, con l'identificazione dell'operatore economico che si occuperà della procedura, per poi arrivare alla formulazione della richiesta di connessione da indirizzare al gestore di rete.

7 Richiesta al GSE

La settima fase, ovvero l'ultimo passaggio chiave per arrivare alla piena attività della nuova comunità energetica, corrisponde alla richiesta al Gestore dei servizi energetici, che porta all'avvio della procedura di accesso agli incentivi per l'energia condivisa.

BENEFICI AMBIENTALI E SOCIALI

La produzione e il consumo di energia prodotta da impianti FER **riduce notevolmente la produzione di CO2** e quindi l'impatto sull'ambiente. Si calcola che un impianto da 6 kW di potenza installato per uso domestico permetta di risparmiare, l'emissione di 2,37 tonnellate di CO2 ogni anno.

Per un impianto da 1 MW i benefici per l'ambiente sono davvero significativi: circa **456 tonnellate di CO2** risparmiata.

Anche i **benefici sociali** sono rilevanti: una parte degli incassi della CER vengono destinati al **contrasto della povertà energetica**, oltreché alla comunità, promuovendo nuove forme e opportunità di lavoro, stimolando l'aggregazione sociale sul territorio ed educando i cittadini a una cultura rivolta alla sostenibilità.

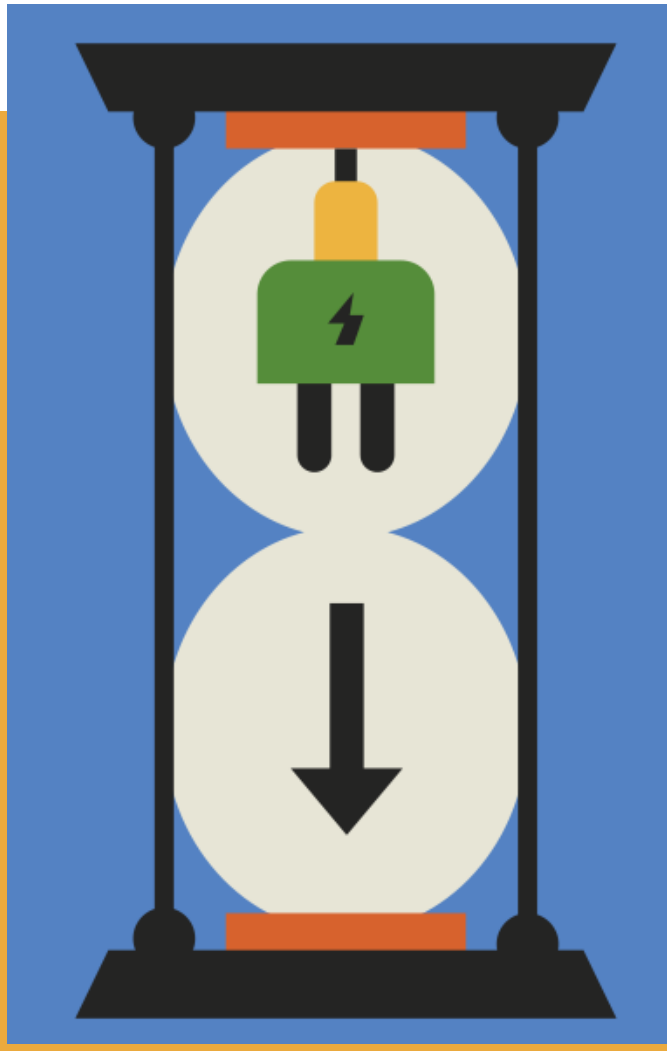

BENEFICI ECONOMICI

1. Risparmio in bolletta: maggiore è l'energia prodotta, minori sono i costi delle componenti variabili delle bollette (quota energia, oneri e imposte).

2. Valorizzazione dell'energia: sono diversi i meccanismi che incentivano la produzione di energia sostenibile, dallo Scambio sul posto al Ritiro dedicato.

3. Esistono degli incentivi per la realizzazione delle CER, i cui decreti attuativi sono ancora in fase di definizione.

PROSPETTIVE FUTURE

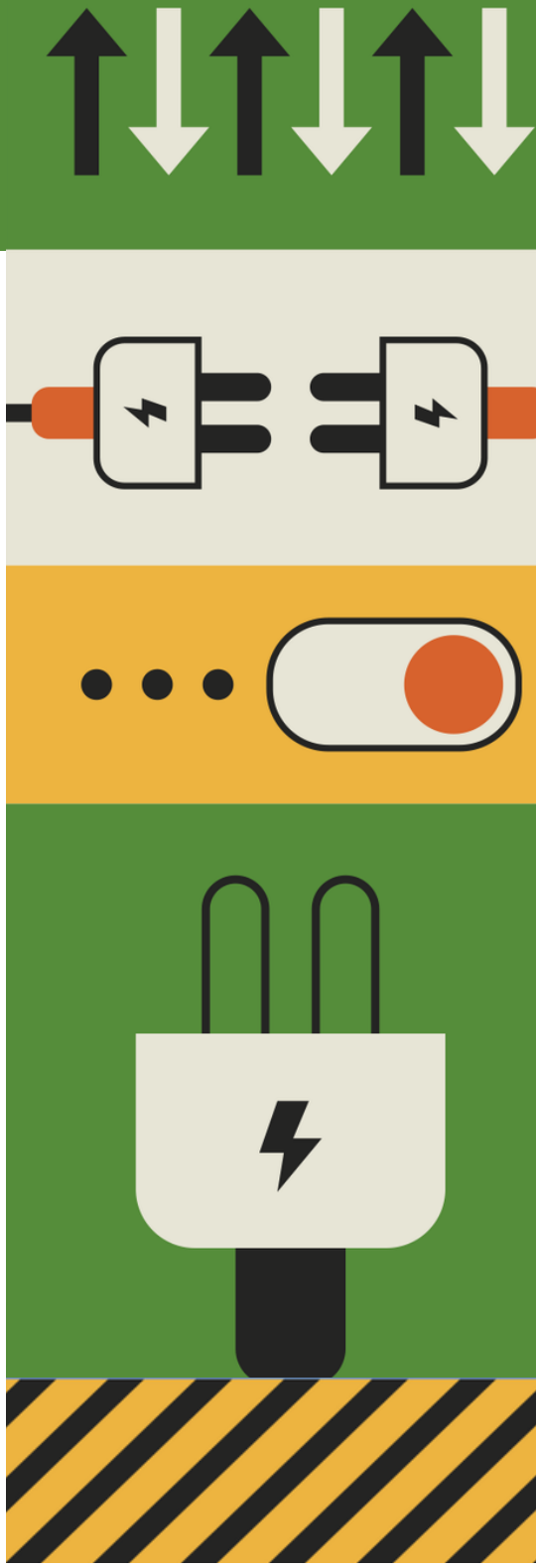

Il nostro territorio presenta ancora opportunità inesplorate dal punto di vista energetico, che possono essere valorizzate e sfruttate, dando vita a nuovi modelli di sviluppo sul piano energetico. Tali modelli si rivelano fondamentali anche alla luce dell'evoluzione dei rapporti con i grandi produttori internazionali a seguito della guerra russo-ucraina.

In tale ottica, l'utilizzo delle fonti rinnovabili e il risparmio energetico garantiti dalle comunità energetiche assumono un valore soprattutto in prospettiva, proiettandoci verso l'indipendenza energetica.

Le comunità energetiche trasformerebbero quello che ora rappresenta un costo in una risorsa per il futuro, in grado di creare un valore a livello individuale, comunitario e territoriale.

É evidente, infatti, come le comunità energetiche rivestano un ruolo importante anche dal punto di vista sociale. Le CER, infatti, rappresentano un prezioso strumento di partecipazione alla vita pubblica: le stesse possono contribuire allo sviluppo delle risorse locali, attraverso processi di mobilitazione democratica. Gli obiettivi da raggiungere attraverso la realizzazione di comunità energetiche si estendono all'ambito della giustizia sociale, dell'inclusione, dell'uguaglianza sociale ed economica.

GUIDA REALIZZATA DA

Federconsumatori

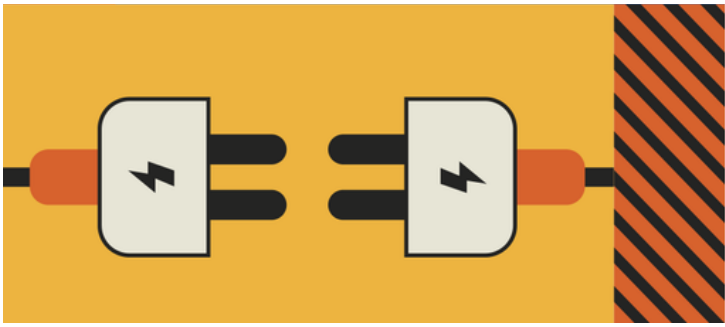

PER ULTERIORI
INFORMAZIONI
CONTATTA
LA SEDE DELLA
FEDERCONSUMATORI
PIÙ VICINA A TE

TROVI TUTTI I RECAPITI SU
WWW.FEDERCONSUMATORI.IT

SCOPRI DI PIÙ SULLE
COMUNITÀ ENERGETICHE!
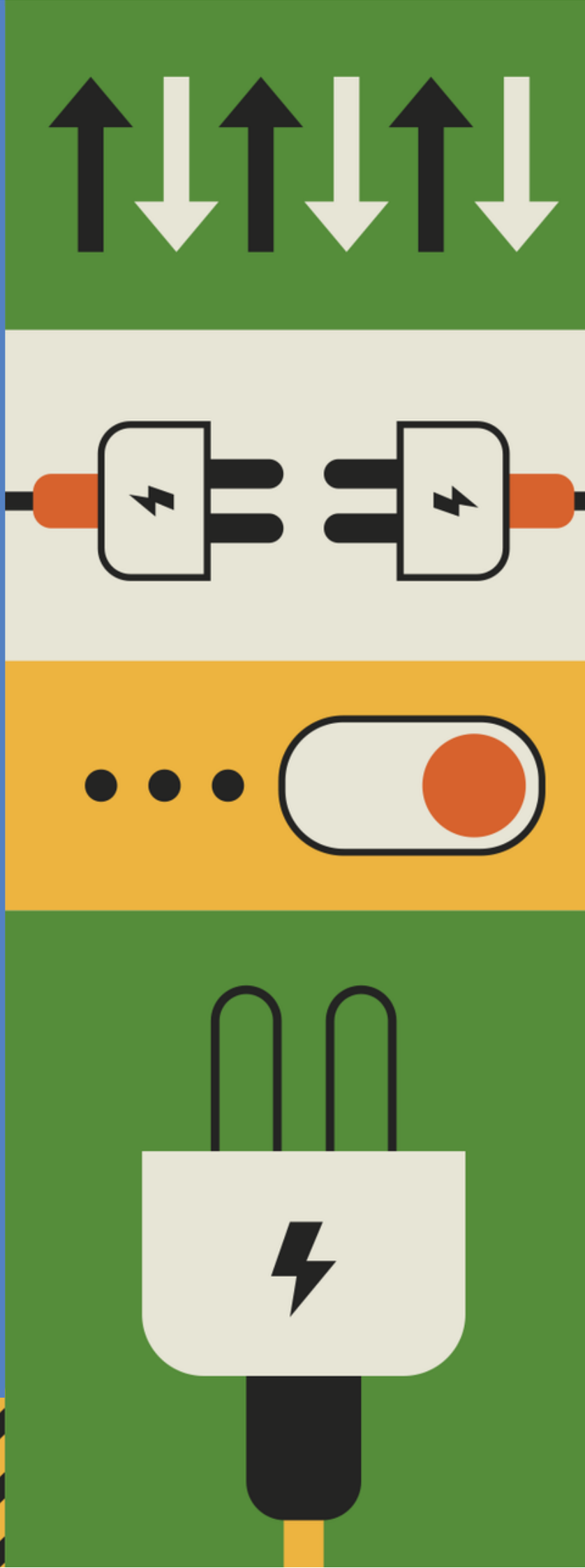
Federconsumatori